

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 243

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro dell'ambiente

(SPINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

col Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato

(BARATTA)

e col Ministro della sanità

(GARAVAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1994

---

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278,  
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17  
maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti  
connessi con determinate attività industriali

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	9
Testo del decreto-legge .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il contenuto della direttiva 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, è stato, come noto, recepito nel nostro Paese con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il cui grado di attuazione, a distanza di oltre un quinquennio, si è purtroppo rivelato tutt'altro che soddisfacente.

Si è assistito, nel breve volgere degli anni, all'accumularsi di un insostenibile coacervo di pratiche giacenti ma non ancora concluse che, al di là dei negativi aspetti sul piano meramente amministrativo, ha indotto e continua ad indurre uno stato di grave disagio e di preoccupazione per le deleterie implicazioni sulla sicurezza di molte aree industriali distribuite, con varia densità, su tutto il territorio nazionale.

Le numerose situazioni di rischio, non ancora adeguatamente controllate secondo le disposizioni del citato decreto presidenziale, generano infatti condizioni di notevole pericolo per i lavoratori all'interno degli stabilimenti, ma ancor più per quanti vivono nelle aree ad essi adiacenti dove, nella quasi generalità dei casi, coesistono zone densamente popolate, spesso con la presenza di scuole, ospedali, edifici ad uso pubblico e collettivo.

Il censimento a suo tempo effettuato a cura dei Ministeri dell'ambiente e della sanità ha portato ad individuare 720 attività industriali soggette a notifica e circa 5.000 soggette a dichiarazione.

Il Ministero dell'ambiente ha poi caratterizzato in particolare ben diciotto aree a maggior rischio di incidente rilevante e, dal complesso di tali risultanze generali e specifiche, è facile desumere una preoccupante mappa di distribuzione del pericolo, più o meno incombente, a carico di alcuni

milioni di cittadini. Per di più, tali situazioni di pericolo non sempre sono rimaste allo stato potenziale, ma hanno già dato luogo ad incidenti, alcuni dei quali particolarmente gravi con danni anche mortali e gravissime perdite, dirette e indirette, a carico dei beni materiali e patrimoniali.

Le cause della insufficiente applicazione del decreto sono state da più parti ormai individuate nella complessità di talune procedure ivi previste, scarsamente idonee a fronteggiare l'intrinseca delicatezza della materia che richiede interventi valutativi e decisionali tempestivi e di elevato contenuto specialistico.

I principali motivi di inadeguatezza della vigente normativa sono riconducibili essenzialmente al meccanismo della istruttoria nell'ambito della quale sono distinguibili varie fasi tra loro dipendenti e mutuamente subordinate, talchè il rallentamento in corrispondenza di una sola di esse si ripercuote sull'intera procedura.

Rispetto alle finalità proprie della citata direttiva CEE, di natura prevalentemente conoscitiva e valutativa dei rischi, il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 assume anche aspetti di tipo autorizzativo. L'estrema lentezza con cui si sviluppa l'istruttoria secondo l'attuale normativa ostacola da un lato la tempestiva valutazione degli aspetti relativi alla prevenzione e, al tempo stesso, sospende, spesso senza attendibili previsioni temporali, la definizione del quadro prescrittivo e degli atti autorizzativi che consentirebbero al fabbricante l'acquisizione di più chiari indirizzi nella gestione della sicurezza.

La mancata conclusione delle istruttorie entro ragionevoli limiti di tempo produce poi effetti dannosi per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla pianificazione di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emergenza esterna, particolarmente rilevante per le riverberazioni dirette sulla sicurezza delle popolazioni che vivono ed operano in prossimità di attività industriali o in aree ad elevata concentrazione di rischio.

L'esperienza maturata ha ormai largamente dimostrato gli inconvenienti dovuti alla eccessiva frammentazione e vischiosità dell'*iter* istruttorio, in special modo per le attività soggette a notifica. In tale settore è stato possibile avviare le istruttorie per 240 impianti ma solo in pochissimi casi è stato possibile concludere l'*iter*.

A ciò deve aggiungersi che le stesse procedure per le attività soggette a semplice dichiarazione, affidate alle regioni, non hanno subito migliore sorte e ciò per le complicazioni del percorso valutativo ed autorizzativo, peraltro in una fattispecie di rischio sempre molto complessa ed insidiosa.

Gli inconvenienti brevemente tratteggiati e la conseguente situazione di stallo creatasi nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 hanno stimolato, anche negli anni scorsi, iniziative del Governo e del Parlamento, intese ad introdurre possibili correttivi. Sono stati emanati in materia vari decreti-legge che però, più volte reiterati, non sono stati mai convertiti. Disegni e proposte di legge sull'argomento sono stati esaminati dal Parlamento, sinora però senza concreti risultati.

Conseguentemente si è ritenuto indispensabile promuovere un intervento urgente del Governo attraverso la proposta di un apposito decreto-legge che modifichi o sostituisca, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, quelle parti non più idonee ad assicurare una rapida ed efficace conclusione delle istruttorie per le attività soggette a notifica.

Nella messa a punto del decreto-legge, si è posta particolare attenzione affinché l'impianto fondamentale dell'attuale normativa non ne risultasse stravolto ma, anzi, si è cercato di operare le minori possibili modifiche in uno sforzo di ottimizzazione del quadro fondamentale su cui il decreto

del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è basato. Ciò anche per non divergere dal dettato della direttiva CEE, da mantenersi in ogni caso impregiudicato.

La materia del decreto-legge trae poi principale ispirazione dalle ponderose elaborazioni parlamentari, con speciale riguardo a quelle del cennato testo esaminato dal Senato nell'XI legislatura, nell'ambito del quale si è fatto tesoro anche di taluni emendamenti che hanno formato oggetto di intese preliminari con le amministrazioni maggiormente interessate alla materia e segnatamente con il Dipartimento della protezione civile e con i Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità (oltre a quello dell'ambiente). Per gli aspetti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di assunzione, utilizzazione e remunerazione del personale, è stato tenuto presente quanto concordato con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Alcune delle modifiche proposte sono state invero dettate da particolari esigenze di coordinamento della normativa vigente con le linee innovative che si intendevano perseguire e ciò specialmente per evitare, nei limiti del possibile, ridondanze e sovrapposizioni di procedure. Il tutto a vantaggio della chiarezza e dell'efficacia degli atti in armonia anche con gli attuali disposti legislativi nella specifica materia del procedimento amministrativo.

Il provvedimento è inteso, soprattutto, ad attuare un decentramento della procedura per le attività soggette a notifica che rappresentano sempre l'aspetto più critico della delicata disciplina. L'istruttoria viene affidata infatti ai comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, preesistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

L'indispensabile controllo di uniformità dei criteri attuativi della normativa è assicurato in sede centrale dal Ministero dell'ambiente attraverso una apposita conferenza di servizi nella quale confluiscono le necessarie competenze istituzionali e specialistiche. È stato invece abolito il ricorso agli organi tecnici ed a quelli consultivi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata esclusa altresì la figura del responsabile di istruttoria nella convinzione che ciò gioverà alla fluidità dell'istruttoria, anche attraverso un opportuno potenziamento dei comitati tecnici regionali.

Si è ritenuto, più in generale, che l'affidamento della istruttoria ad un organismo operante in sede decentrata consegua il vantaggio di meglio aderire alla realtà locale.

La corretta valutazione dei rischi industriali e delle conseguenti misure di prevenzione è certamente favorita dalla diretta conoscenza del contesto socio-economico in cui le attività pericolose si sviluppano e dal grado di esposizione e di reattività, anche psicologica, delle popolazioni considerate nella realtà ambientale.

D'altra parte, il contenuto della notifica e del correlato rapporto di sicurezza non subisce variazioni sostanziali. Per meglio assecondare, anche negli sviluppi temporali, il processo di progettazione e di realizzazione delle attività industriali, la formulazione del rapporto di sicurezza avviene peraltro in due successivi momenti. La fase relativa al nulla-osta di fattibilità precede infatti quella delle conclusioni finali dell'istruttoria, corrispondendovi anche l'emissione dei diversi provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti.

Tale articolazione si inquadra nella finalità di unificazione con alcune specifiche procedure di prevenzione degli incendi, secondo la normativa vigente, che vengono sussunte nella più generale disciplina sui rischi di incidenti rilevanti, come modificata dal presente decreto-legge. Sempre ai fini di una migliore fluidificazione dell'iter istruttorio sono state previste anche opportune interfacce nei riguardi delle attività soggette alla disciplina del settore petrolifero.

Nell'ipotesi che il termine stabilito per il completamento dell'istruttoria trascorra in mancanza di provvedimento conclusivo, è anche prevista la facoltà del fabbricante di dare inizio ad una nuova attività industriale, previa presentazione di una perizia giurata redatta da professionista abilitato che attesti e documenti la sicurezza degli impianti.

Circa le procedure per le attività soggette a dichiarazione, il cui esame continua ad essere affidato alle regioni, è stato introdotto il metodo della autocertificazione, da parte del fabbricante, relativa agli elementi caratterizzanti l'attività industriale, realizzando un indubbio elemento di semplificazione.

Il modificato assetto delle competenze rende necessario un contenuto potenziamento delle risorse di personale delle amministrazioni maggiormente coinvolte e ciò per non vanificare l'impianto procedurale posto in essere con il presente decreto-legge. Tale potenziamento è ottenuto in minima parte con nuovi apporti, limitati agli ispettori antincendi, mentre per il resto si farà ricorso alle vigenti procedure di mobilità.

Punti di particolare rilievo riguardano le misure per il controllo della applicazione della normativa, nonché l'obbligo, a carico del fabbricante, di aggiornare gli adempimenti di prevenzione a seguito di modifiche che intervengano nella normativa tecnica e nelle conoscenze tecnico-scientifiche inerenti la materia dei rischi di incidenti rilevanti. Opportune misure di raccordo sono previste per le attività industriali esistenti per le quali è stata già avviata l'istruttoria con le modalità previgenti al decreto-legge.

È stata infine individuata, per il triennio 1994-1996, la copertura finanziaria a fronte dell'onere totale annuo di 4,4 miliardi di lire, risultante dall'analisi dei fabbisogni, come meglio descritto nella relazione tecnica.

Rispetto ai precedenti, il presente decreto-legge contiene altresì le necessarie disposizioni di coordinamento con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, abrogando le norme che affidavano all'Agenzia stessa l'istruttoria sugli impianti a rischio.

Altre modifiche riguardano il coordinamento con le normative stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1982, n. 577, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e con il decreto 20 maggio 1991 emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991 (articoli 1, 2, 3 e 16).

Per agevolare il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del tesoro a far fronte ai compiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge, all'articolo 18, comma 2, è prevista la possibilità di utilizzare, fino al 31 agosto 1994, la graduatoria degli idonei dei concorsi già espletati, in vigore al 31 dicembre 1993. Allo stesso articolo 18, comma 3, sono state previste anche due posizioni di nona qualifi-

ca nell'ambito delle venti unità, da assegnarsi al Ministero dell'ambiente mediante la già prevista procedura di mobilità; in relazione a ciò, si è provveduto a diminuire di due unità il contingente della ottava qualifica.

All'articolo 20, comma 3, è stata espressamente prevista, per le istruttorie già completate, l'applicazione della previgente disciplina.

L'articolo 21, comma 1, ha modificato il riferimento alle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Il fabbisogno finanziario è determinato in lire 4,397 miliardi annui, così ripartiti:

a) articolo 15 - lire 1.500 milioni annui per gli ispettori dei Vigili del fuoco, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dei Ministeri dell'ambiente e della sanità;

b) articolo 18 - lire 2.897 milioni annui per il potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'ambiente.

In particolare:

a) l'onere di lire 1.500 milioni si riferisce a 50 unità di ispettori con un rateo di circa 25 ispezioni l'anno ed un costo associato per ispezione pari a 1,2 milioni di lire;

b) l'onere di 2.897 milioni è suddiviso in:

1) lire 1.040 milioni annui per il Ministero dell'interno relativo a 26 unità di personale con qualifica di ispettore antincendio VII livello al costo unitario di 40 milioni annui. Il numero di 26 unità consegue dalla distribuzione sul territorio indicata nella tabella 1;

2) lire 57 milioni annui per un primo dirigente al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio - Divisione rischi industriali;

3) lire 1.800 milioni per gli esperti incaricati dal Ministero dell'ambiente con specifiche competenze, al fine dell'elaborazione di documenti tecnici per la formulazione dei criteri e delle valutazioni sulle attività a rischio da parte del Ministero dell'ambiente. Il numero degli esperti è il seguente: 20 unità con un contratto annuo medio di lire 30 milioni e 20 unità con un contratto annuo medio di lire 60 milioni.

TABELLA I

**PERSONALE TECNICO DA ASSEGNARE AI COMITATI  
TECNICI REGIONALI PER I RISCHI INDUSTRIALI**

REGIONE	Unità di personale *
Piemonte .....	2
Lombardia .....	2
Veneto .....	2
Friuli-Venezia Giulia .....	1
Liguria .....	2
Emilia-Romagna .....	2
Toscana .....	1
Umbria .....	1
Marche .....	1
Lazio .....	2
Abruzzo-Molise .....	1
Campania .....	2
Puglia-Basilicata .....	2
Calabria .....	1
Sicilia .....	2
Sardegna .....	2
Totale . . .	26

\* Per un numero di notifiche inferiore a 10, viene prevista una unità di personale; nei casi di notifiche in numero maggiore di 10, le unità di personale vengono raddoppiate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, e 10 marzo 1994, n. 170.

*Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Obbligo di notifica*). - 1. Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purchè fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

## Articolo 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Contenuti della notifica*). - 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;
  - 2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;
  - 3) la quantità;
  - 4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;
  - 5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
  - 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;
- b) informazioni relative agli impianti concernenti:
- 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;
  - 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
  - 3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
  - 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
  - 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
  - 6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;
- c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:
- 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
  - 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;
  - 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;
- d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

## Articolo 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Obbligo di dichiarazione*). - 1. Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata.».

## Articolo 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Nuove attività industriali*). - 1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

## Articolo 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonchè il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 4.».

## Articolo 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - (*Informazioni*). - 1. Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto.

## Articolo 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Funzioni di indirizzo*). - 1. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonchè le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonchè i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

## Articolo 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Compiti del Ministro dell'ambiente*). - 1. Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

#### Articolo 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Art. 14. - (*Conferenza di servizi per i rischi industriali*). - 1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Organi tecnici regionali*). - 1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, avvalendosi anche, qualora ne ravvisi l'opportunità, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Il Commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione all'oggetto della conferenza, nonché dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente o dall'agenzia regionale.».

## Articolo 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

## Articolo 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

*1-bis.* Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma *1-bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

## Articolo 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica*). -  
1. Ricevuta la notifica di nuove attività industriali, il Ministero

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5.».

## Articolo 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Aggiornamento normativa tecnica*). - 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estende il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

## Articolo 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Ispezioni*). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

## Articolo 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 18» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale».

## Articolo 17.

1. È abrogato l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

## Articolo 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo, risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella B allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Le venti unità sono così distribuite:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;  
chimico direttore: n. 1 unità;

## VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;  
fisico direttore: n. 1 unità;  
geologo direttore: n. 1 unità;  
ingegnere direttore: n. 2 unità;  
analista di sistema: n. 1 unità;  
biologo direttore: n. 1 unità;

## VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;  
programmatore di sistema: n. 1 unità;  
collaboratore amministrativo: n. 1 unità;

## VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;  
programmatore: n. 1 unità;  
assistente linguistico: n. 1 unità;

## IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;  
addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2 unità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscriverne nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

## Articolo 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

## Articolo 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: « delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, » sono sostituite dalle seguenti:  
« delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ».

2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

## Articolo 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPINI - CONSO - BARUCCI -  
SPAVENTA - BARATTA - GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

## ALLEGATO A

(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE  
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

## Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della sanità 20 maggio 1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

## SEZIONE 1

Ente compilatore

..... / ..... / .....

(N. Progressivo)

.....  
(Comune - USL - ecc.).....  
(Indirizzo).....  
(Prov.).....  
(Comune).....  
(telefono)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE 2

Rif. Pubblica Amm.ne ..... / ..... / ..... / .....  
(N. Progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio .....  
(telefono)

.....  
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo .....

Responsabile primo intervento

Ente/Ufficio .....

.....  
(telefono) (indirizzo)

.....  
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo .....

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

.....

Ente/Ufficio .....

.....  
(telefono) (indirizzo)

.....  
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo .....

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE 3

---

.....  
 (data) .....

..... / ..... / ..... / .....  
 (N. Progressivo)

Stabilimento di .....  
 (ragione sociale)

.....  
 (ubicazione)

..... (Prov.) ..... (Comune) ..... (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI .....

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI .....

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE .....

IMPIANTI CHIMICI .....

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE .....

SOSTANZE PRESENTI QUANTITÀ TOTALI (t)

.....

.....

.....

.....

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SEZIONE 4

(N. Progressivo)

Evento iniziale		Condizioni			
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	0
			in aria	0	in fase gas vapore
Esplosione	si	confinata			0
	no	non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0



SEZIONE 6

..... / ..... / .....

(N. Progressivo)

**Mezzi di segnalazione di incidenti**

.....  
.....  
.....

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

**Comportamento da seguire**

.....  
.....

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

**Mezzi di comunicazione previsti**

.....  
.....

(specificare quali: es. radio locale, televisione locale, altoparlanti, ecc.)

**Presidi di pronto soccorso**

.....  
.....  
.....

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).